



*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE DELL' ENERGIA  
E DELLE RISORSE MINERARIE  
IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;  
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;  
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;  
Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,  
Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.

152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22:

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;  
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;  
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;  
Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

M

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 1 ottobre 1993 con il quale è stata accordata per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «GORGOGNONE» nel territorio delle province di Potenza e Matera dell'estensione di Km<sup>2</sup> 107,41, alle Società Lasmo Italia Sud - S.p.A., Fina Italia S.p.A. ed Enterprise Oil Exploration Ltd. con quote rispettivamente del 40%, 26,2/3% e 33,1/3% rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 12 settembre 1995, 28 novembre 1996, 28 agosto 1997 e 3 agosto 1999 con i quali la titolarità della concessione è stata intestata in ultimo alle Società ENI S.p.A., Enterprise Oil Italiana S.p.A., Fina Italiana S.p.A. e Mobil Oil Italiana S.p.A. con quote rispettivamente del 7,30%, 42,63%, 25,035% e 25,035% rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 15 giugno 1984, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 1984, registro n. 6 Ind. e comm. Foglio n. 286, con il quale alla Società Agip S.p.A. è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «COSTA MOLINA», in territorio della provincia di Foggia, dell'estensione di ha 134,360;

Visti i DD.MM. 10 marzo 1989, 29 giugno 1990 e 1 agosto 1994 con i quali sono stati approvati nuovi programmi di accertamento, ed è stato modificato il programma di lavoro della concessione «COSTA MOLINA»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «COSTA MOLINA », a seguito della

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Registro n. 6 Ind. e comm. Foglio n. 286

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

fusione mediante incorporazione della Società AGIP S.p.A. nella Società ENI S.p.A.;

Visto il D.M. 27 ottobre 1998 con il quale è stata ridotta l'area della concessione «COSTA MOLINA» a kmq 34,05 e contestualmente è stata denominata in «CORLETO PERTICARA» per una migliore interpretazione del toponimo;

Visto il D.M. 19 maggio 1994 con il quale è stata accordata per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TEMPA D'EMMA», nel territorio delle province di Potenza e Matera dell'estensione di Kmq 303,23, alle Società Fina Italiana S.p.A., Enterprise Oil Exploration Ltd e Lasmo Italia Sud S.p.A. con quote rispettivamente del 56,46%, 23,08% e 20,46% rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 3 agosto 1999 con il quale la titolarità della concessione «TEMPA D'EMMA» è stata intestata alle Società ENI S.p.A., Enterprise Oil Italiana S.p.A., Fina Italiana S.p.A. e Mobil Oil Italiana S.p.A., con quote rispettivamente del 3,73%, 27,84%, 34,215% e 34,215% rappresentate dalla Società Fina Italiana S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 10 maggio 1999 con la quale le Società ENI S.p.A., Fina Italiana S.p.A., Mobil Italiana S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana S.p.A. hanno chiesto:

- l'unificazione tra le concessioni «GORGOGGLIONE» e «CORLETO PERTICARA», con denominazione «GORGOGGLIONE»;

- la ripermimetrazione delle concessioni «GORGOGGLIONE» unificata con l'incorporazione della parte meridionale della concessione «TEMPA D'EMMA»;

- la ridenominazione della restante parte della concessione «TEMPA D'EMMA» in concessione da denominarsi «CAMASTRA»;

Considerato che:

- il programma dei lavori della concessione «TEMPA D'EMMA» è stato completato per la parte meridionale che interessa

Ministero dell'Industria e del Commercio - dell'Artigianato e delle Attività produttive - nota n° del

l'unificazione con esclusione della prova di produzione di lunga durata al pozzo "Tempa d'Emma 1";

-il programma dei lavori della concessione «GORGOGNONE» è stato completato per quanto riguarda la perforazione del pozzo di accertamento "Gorgoglione 1", con esclusione della prova di lunga durata allo stesso pozzo "Gorgoglione 1";

-è prevista la perforazione del secondo pozzo di accertamento "Gorgoglione 2" già autorizzato;

-il programma dei lavori della concessione "CORLETO PERTICARA" prevede:

-perforazione del sondaggio esplorativo "Perticara 2X" più un eventuale secondo pozzo;

-esecuzione di un rilievo sismico 3D;

-una prova di lunga durata al pozzo "Perticara 1";

Considerato che le Società contitolari confermano la volontà di completare i programmi approvati ed in parte già autorizzati con le seguenti dilazioni temporali, motivate dall'esigenza di un riesame congiunto dei dati globali:

-dilazione dei termini di inizio della prova di produzione prolungata del pozzo "Tempa d'Emma 1" entro il primo semestre del 2000;

-proroga del termine di inizio perforazione del pozzo "Perticara 2X" entro il 2001;

-dilazione dei termini di inizio del rilievo sismico 3D, previsto nella concessione "CORLETO PERTICARA" entro il tre anni dalla unificazione;

Visto il rapporto n. 3418 del 3 giugno 1999 dell'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I.G. di Napoli;

Visto il parere espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, nella seduta del 17 giugno 1999;

Ritenuto che l'unificazione e la ripermimetrazione porteranno indubbi vantaggi economici e operativi in relazione allo sviluppo congiunto del campo;

Ritenuto che la modifica del confine tra concessioni esistenti è stata richiesta ai sensi dell'art. 13 comma 4, del Decreto Legislativo 625/94;

## D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto le concessioni «GORGOGGLIONE», «CORLETO PERTICARA» e la parte meridionale della concessione «TEMPA D'EMMA» sono unificate in un'unica concessione denominata «GORGOGGLIONE».

Art.2 - La nuova concessione «GORGOGGLIONE», con scadenza fissata al 14 luglio 2013, è intestata alle società ENI - S.p.A. (c.f. 00484960588) con sede in Roma, Piazzale E. Mattei, n. 1, ENTERPRISE OIL ITALIANA - S.p.A. (c.f. 05160421003) con sede in Roma Via due Macelli, n. 66, FINA ITALIANA - S.p.A. (c.f. 00803030154) e MOBIL OIL ITALIANA S.p.A. (c.f. 03179640101), con quote paritetiche.

Rappresentante unica nei confronti dell'Amministrazione e con i terzi è nominata la Società ENI - S.p.A.

Art 3 L'area della concessione «GORGOGGLIONE» unificata, avente l'estensione di Km<sup>2</sup> 290,59 come risulta da più esatta misurazione effettuata analiticamente con l'impiego di elaboratore elettronico, è delimitata con linea nera continua riportata sui fogli n. 199-200 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4 - A decorrere dalla data del presente decreto, a seguito dell'incorporazione della parte meridionale della concessione «TEMPA D'EMMA» nella concessione «GORGOGGLIONE», l'area residua, pari a Km<sup>2</sup> 154,19 viene denominata «CAMASTRA» per una migliore individuazione del toponimo. L'area della concessione è delimitata con linea nera continua riportata sui fogli n. 199-200 della Carta d'Italia dell'I.G.M. alla scala 1:100.000 passante per i vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

La concessione «CAMASTRA» è intestata alle Società FINA ITALIANA - S.p.A. (c.f. 00803030154) con sede in Milano Viale Premuda n. 27, MOBIL OIL ITALIANA - S.p.A. (c.f. 03179640101) con sede in Genova, Viale Sauli, n. 4, ENTERPRISE OIL ITALIANA - S.p.A. (c.f. 05160421003) con sede in Roma Via



b) corrispondere allo Stato l'aliquota del prodotto, in natura o in valore, calcolata secondo le modalità stabilite dal disciplinare tipo nelle premesse citato;

c) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro di Potenza, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;

d) sollevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata dai terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 10.- Nessuna variazione può essere apportata ai programmi di lavoro, approvati con il presente decreto, senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 56 del citato disciplinare tipo.

Art. 11.- Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo le concessionarie sono tenute ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dalla competente Sezione di Napoli.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 maggio 1958, n. 128 e del Decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e del DPCM del 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modificazioni e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.- A prescindere dalle sanzioni previste dall'art. 42 della legge 21 luglio 1967, n.613, e dell'art. 93 del disciplinare tipo, la mancata osservanza degli art.5, 6, 7, 8,9

del presente decreto può costituire motivo di decadenza delle concessioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alle Società Fina Italiana S.p.A. ed ENI S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Potenza.

Roma, **19 NOV. 1999**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Umberto la Monica)

*Umberto la Monica*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - quieto nota n° del